

Relazione di accompagnamento al Disegno Di Legge avente ad oggetto “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”

Si è ritenuto di dover procedere alla modifica della L.R. 16 del 24 novembre 2001 avente ad oggetto “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, per adeguarne i criteri alle norme intervenute successivamente all’emanazione della Legge stessa, anche per inserire principi di efficienza ed efficacia in tema di prevenzione del randagismo.

Infatti, nell’ambito di una revisione generale del testo normativo, sono stati aggiornati, essenzialmente, gli articoli di seguito descritti che regolamentano l’anagrafe canina, definiscono le competenze specifiche delle AA.SS.LL., dei Comuni e delle Comunità Montane, definiscono i requisiti tecnico strutturali dei canili pubblici e privati, definiscono gli obblighi dei possessori di cani a scopo di commercio, aggiornano gli importi delle sanzioni.

L’ art. 4, che prevede e regola l’anagrafe canina, è stato aggiornato e modificato in virtù dell’obbligo, previsto dal DPCM del 28 febbraio 2003 (Recepimento dell’accordo in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy), di identificare i cani mediante l’inserimento del microchip superando l’identificazione con tatuaggio. La registrazione del cane con microchip e tutte le variazioni anagrafiche riferite allo stesso avverranno, per il tramite del Servizio Veterinario della ASL, nella Banca Dati Regionale dell’Anagrafe Canina informatizzata, peraltro oramai già in vigore ed in uso in Regione.

L’obbligo dell’iscrizione in anagrafe del cane, da parte del proprietario, è stato ridotto a 30 giorni dalla nascita o dal possesso del cane.

L’applicazione del microchip, obbligatoria per il proprietario del cane, diventa prestazione a pagamento anche presso le strutture pubbliche delle AASSLL prevedendo il costo stabilito dalla voce specifica del “Tariffario Regionale per le Prestazioni Veterinarie” in uso a cui si aggiunge il costo reale del trasponder.

Di nuova introduzione è la possibilità di poter implementare la Banca Dati Regionale dell’Anagrafe Canina anche da parte dei Veterinari Liberi Professionisti, accreditati presso Servizi Veterinari delle AASSLL, secondo la procedura già delineata con D.D. n° 123/08, in ossequio all’O.M. del 6 agosto 2008.

L’ art. 5, che disciplina i compiti dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, è stata aggiornata introducendo la possibilità, in linea con la normativa nazionale, di costituzione di strutture pubbliche AA.SS.LL. specificamente dedicate alle attività di prevenzione del randagismo canino e felino che possono avere valenza interaziendale e/o regionale al fine di poter rendere prestazioni di alta specialità clinica e chirurgica a minor costo.

E’ stato abolito il punto 2 di detto articolo che prevedeva l’organizzazione di piani di sterilizzazioni a carico delle AASSLL poiché la recente Legge Finanziaria dello Stato ha previsto che tali piani siano predisposti specificamente dai Comuni, mentre la delega per l’esecuzione rientra, come sempre, nei compiti d’istituto dei Servizi Veterinari delle AASSLL..

Sono state inoltre incluse anche le Università degli Studi e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale nell’elenco degli Enti che promuovono o partecipano ad iniziative in materia di informazione ed educazione per la prevenzione del randagismo.

L’art. 6, che disciplina le competenze dei Comuni e delle Comunità Montane, è stato aggiornato alla luce delle scelte compiute dalla maggior parte delle amministrazioni degli Enti Locali regionali che hanno preferito, nel corso degli ultimi anni, utilizzare il sistema delle convenzioni con rifugi privati in alternativa alla costruzione o riattazione di canili pubblici. E’ stata infatti esplicitata la possibilità per i Comuni di convenzionarsi con canili privati; tali strutture devono possedere tutte le caratteristiche tecnico strutturali previste per i rifugi pubblici.

Per quanto attiene ai rifugi di nuova costruzione, è stato eliminato l’obbligo per tali strutture di assolvere alla duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero, potendo il canile sanitario essere una struttura di competenza delle AASSLL. Infatti ruolo dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. è quello di assicurare la sterilizzazione e la degenza postoperatoria dei cani randagi, prima dell’inoltro ai rifugi municipali, e dei gatti liberi delle colonie prima della reimmissione nelle stesse.

E’ stato anche previsto che i canili pubblici, se non gestiti dal Comune, sono affidati, mediante convenzione, alle Associazioni Protezionistiche iscritte all’Albo Regionale.

I Comuni devono attivare, inoltre, di concerto con i Servizi Veterinari delle AASSLL, una programmazione delle attività di cattura e di sterilizzazione dei cani vaganti sulla base della recettività delle strutture di ricovero; tale attività di programmazione assume primaria importanza nelle attività di

prevenzione del randagismo e, in ottemperanza alle indicazioni contenute nella recente Legge Finanziaria dello Stato, potrà fruire dei contributi previsti dalla Legge 281/91.

È ancora stato esplicitato che compete ai Comuni sia l'obbligo di garantire la degenza di cani e gatti senza padrone soccorsi dal servizio Veterinario dell'ASL competente territorialmente, sia la promozione di campagne di censimento dei cani di proprietà al fine di rendere capillare l'iscrizione all'anagrafe canina e combattere, di conseguenza, l'abbandono.

L'art. 7, che disciplina i requisiti dei rifugi, è stato variato, precisando che in questo articolo sono contemplati i requisiti che devono rispettare sia i canili pubblici che i privati. Infatti, ad esclusione delle strutture sedi di attività di commercio di animali da compagnia per le quali sono previsti requisiti specifici indicati nel richiamato DPCM del 28/02/03, i rifugi privati sono equiparati, per le caratteristiche tecnico strutturali, ai canili pubblici.

Per i rifugi una variazione attiene le modalità di calcolo dell'ampiezza del "reparto contumaciace" rapportata alla capienza massima di cani per cui la struttura è autorizzata e non più, quindi, alla quadratura totale dell'area edificata del canile.

Sono state unificate, e non variate ritenendole congrue, le indicazioni inerenti l'ampiezza dei box, previste nel vecchio testo e nelle Linee Guida applicative, specificando nel medesimo comma la taglia del cane da ricoverare in riferimento al peso.

Nei rifugi, pubblici o privati, è stato previsto l'obbligo di un ambulatorio veterinario autorizzato a norma di legge superando, quindi, il concetto di medicheria indicata nel vecchio testo. Tutte le strutture private devono avere una direzione sanitaria affidata ad un Veterinario libero professionista e devono farsi carico della gestione sanitaria dello stesso.

E' stato indicato che tutti i canili devono avere uno specifico registro di carico scarico vidimato dalla ASL sul quale sono riportate le movimentazioni in ingresso ed in uscita dei cani ricoverati; inoltre tutti i cani ricoverati devono essere microchippati all'atto dell'ingresso al canile ed iscritti nella Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Canina con le modalità indicate nel precedente art. 4.

Tutte le strutture pubbliche, private e delle Associazioni Protezionistiche devono adeguarsi ai dettami della legge entro 24 mesi dalla pubblicazione della stessa.

Con l'art 8 in tema di controllo del randagismo è stato anche puntualizzato che l'obbligo della sterilizzazione, prima della cessione, riguarda tutti i cani ceduti non solo dai canili pubblici ma anche dai canili privati convenzionati e dai canili privati gestiti da Associazioni Protezionistiche a privati cittadini o Associazioni richiedenti.

Su espressa richiesta delle Associazioni Protezionistiche all'art. 9, che tratta del cane di quartiere, è stata eliminato l'onere della gestione e della responsabilità di detto cane a carico delle Associazioni proponenti. Tanto poiché l'istituzione del cane di quartiere rientra, in ogni caso, nella volontà e nella competenza dell'Autorità Sanitaria Locale.

L'art. 10, che tratta di protezione dei gatti in libertà, estende anche ai luoghi privati il divieto di spostamento dei gatti liberi dal loro habitat naturale; inoltre è stato esplicitato che i tutori della colonia debbano garantire una corretta igiene ambientale dei luoghi di permanenza della stessa colonia.

E' stato inserito l'obbligo del censimento e del monitoraggio, a cura dei Servizi Veterinari delle AASSLL, delle colonie feline al fine di poter attuare eventuali piani di contenimento delle nascite a mezzo di sterilizzazioni.

All'art. 11, che tratta di trasporto e vendita di animali d'affezione, è stato esplicitato che gli obblighi da rispettare per chi possiede cani a scopo di commercio siano estesi anche alla vendita all'ingrosso; inoltre è stato previsto che gli allevatori ed i possessori di cani a scopo commerciale debbano essere forniti di idoneo sistema per la lettura dei microchips al fine di non incorrere in errori all'atto della vendita. Tanto in virtù dell'obbligo di vendere o cedere i cani, compresi i cuccioli di età inferiore ai 2 mesi, soltanto se identificati e registrati nella banca dati regionale on line della anagrafe canina della Regione Campania.

Gli animali in commercio devono essere venduti previo rilascio di certificazione veterinaria di buona salute avente validità cinque giorni ed il commerciante avrà l'obbligo di comunicare il passaggio di proprietà entro 15 giorni dalla avvenuta cessione o vendita dell'animale, all'A.S.L. territorialmente competente per sede di esercizio.

Infine è stato introdotto il divieto del commercio ambulante degli animali d'affezione.

Con l' art. 14 sono stati specificate le funzioni ed i poteri delle guardie zoofile volontarie addette alla vigilanza della presente legge.

E' stato definito che per l'osservanza delle disposizioni della presente Legge, oltre le guardie zoofile volontarie di cui al DPR 31/3/79 (ex guardie ENPA), sono utilizzate le guardie zoofile nominate dal Presidente di Giunta Regionale su proposta delle Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale di cui alla presente Legge, per un limite massimo del 10% degli iscritti e dopo aver partecipato ad uno specifico corso di formazione già previsto dall'art.12 comma 4. Tutte le altre figure di controllo, individuate nel vecchio testo, sono state eliminate.

L'art. 15 istituisce l'Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali e la modifica apportata riguarda il numero degli anni di operatività delle Associazioni per la protezione degli animali che fanno richiesta di iscrizione all'Albo Regionale, portati da uno a tre anni.

E' stata introdotta la cancellazione automatica dell'Associazione, dall'Albo Regionale, in assenza di rendicontazione annuale inoltrata, a cura della stessa associazione, alla Regione per il tramite della ASL territorialmente competente.

Con l'art.16 sono state aggiornate le sanzioni ed è stato definito che i relativi importi sono riscossi dalle AA.SS.LL. ed acquisiti in capitoli di bilancio finalizzati al potenziamento delle attività della legge.

Infine con l'art. 20 è stata prevista l'abrogazione della Legge Regionale n° 16 del 24 novembre 2001.